

Giurisprudenza

Mancato invio elenchi Intrastat: si tratta di violazione sostanziale

6 Febbraio 2020

Non è un'inadempienza meramente formale, come sostenuto dal contribuente, dal momento che invece va a incidere proprio sulla determinazione della base imponibile



Nelle operazioni intracomunitarie l'omessa o irregolare trasmissione degli elenchi Intrastat da parte del soggetto passivo Iva integra una violazione sostanziale sanzionabile, che potrebbe creare un pregiudizio per l'esercizio dell'azione di controllo e riconnettersi a un'evasione d'imposta sugli acquisti intracomunitari. Lo ha stabilito l'ordinanza della Cassazione n. 34512 del 27 dicembre

scorso.

Il fatto

Sulla base delle risultanze di un controllo nei confronti di una società, l'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per l'Iva relativa a una serie di operazioni, viziate da numerose violazioni di natura sostanziale. Nel corso dell'attività ispettiva l'Ufficio aveva riscontrato che, in merito a una serie di acquisti intracomunitari, la società si era limitata a contabilizzare le fatture contestate nel libro giornale ma aveva omesso di integrarle e registrarle nei termini previsti dalla procedura del *reverse charge* nonché di dichiarare nei quadri VR e VJ9 della dichiarazione dei redditi l'ammontare imponibile degli acquisti e dell'imposta. Inoltre, l'ente non aveva ottemperato all'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat.

L'Ufficio finanziario, ritenendo le violazioni di natura sostanziale, ha emesso l'atto impositivo poi impugnato dalla società. A parere della ricorrente le contestazioni dell'erario si basavano su

violazioni meramente formali, con conseguente applicazione dell'esimente di cui all'articolo 6, comma 5-bis del Dlgs 472/1997, che prevede la non punibilità amministrativa per le violazioni "che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo."

Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale ma i giudici di seconde cure hanno ribaltato il giudizio, accogliendo l'appello dell'Amministrazione finanziaria e dichiarando legittimo l'avviso di accertamento.

La contribuente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale dinanzi ai giudici della Corte di cassazione, che hanno ritenuto infondata la tesi del ricorrente e rigettato in via definitiva il ricorso.

La decisione

Nella decisione in commento i giudici di legittimità sono stati chiamati nuovamente ad esprimersi in merito alle conseguenze amministrative derivanti dall'applicazione non corretta della procedura prevista nel caso di operazioni intracomunitarie.

Come noto, in caso di acquisto intra-Ue da parte di un soggetto passivo Iva residente, il cessionario nazionale del bene (o il committente del servizio), dopo aver numerato le fatture ricevute ed averle integrate con la corretta aliquota Iva, ha l'obbligo di annotarle distintamente, dapprima nel registro delle fatture emesse (entro il mese o comunque entro 15 giorni dal ricevimento) e poi nel registro degli acquisti. Il credito Iva è così pari all'imposta dovuta e l'operazione risulta fiscalmente neutra.

In riferimento alle operazioni intracomunitarie, inoltre, il soggetto passivo è tenuto a presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni comunitari (e delle prestazioni di servizi), effettuati nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (elenchi riepilogativi Intrastat).

Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, necessario per garantire la neutralità dell'operazione, devono essere rispettati gli obblighi sostanziali di assunzione del debito d'imposta, in modo da assicurare "il rispetto del predetto regime di tassazione in entrata, anche laddove le due annotazioni, dell'IVA dovuta a monte e dell'IVA detraibile a valle, non siano state effettuate." Ai fini del legittimo esercizio del diritto alla detrazione è imperativo, pertanto, che:

- gli acquisiti siano effettuati da un soggetto passivo Iva
- il soggetto passivo sia debitore dell'Iva afferente agli acquisti
- i beni oggetto di scambio siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.

Il mancato rispetto di questi requisiti fa venir meno il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria per

cui l'inosseranza da parte di un soggetto passivo dei requisiti formali non lo priva del suo diritto alla detrazione dell'imposta, fermo restando l'applicazione delle sanzioni connesse alla violazione. Nel caso di specie i giudici di legittimità, dopo aver precisato che l'Ufficio ha sanzionato la società senza escludere il diritto alla detrazione sulle operazioni oggetto delle irregolarità contabili, ha ribadito il proprio costante orientamento in tema di sanzioni tributarie, secondo cui *"la violazione ha carattere meramente formale quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo."*

Se ne deduce, pertanto, che l'omessa trasmissione degli elenchi Intrastat integra certamente una violazione sostanziale sanzionabile, perché crea un pregiudizio per l'esercizio dell'azione di controllo e incide sulla determinazione della base imponibile, tali da potersi riconnettersi ad una evasione d'imposta sugli acquisti intracomunitari.

di

Emiliano Marvulli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/mancato-invio-elenchi-intrastat-si-tratta-violazione-sostanziale>